



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



I. C. - "NUNZIO INGANNAMORTE"-GRAVINA IN PUGLIA
Prot. 0002551 del 19/04/2023
VII (Uscita)

Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 - 70024 Gravina in Puglia (Ba) Tel. e Fax 080.3264277
http://www.ingannamorte.edu.it - baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it
Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018
Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019
Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003 C.F. 91112600720

Gravina in Puglia, data del protocollo

Circolare n. 224/22-23

Al personale scolastico in servizio anno scolastico 2022/2023

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni. Aspetti normativi e profili di responsabilità – Culpa in vigilando

Con la presente si ritiene opportuno richiamare all'attenzione di tutti gli interessati in indirizzo alcuni aspetti connessi con le responsabilità civili e penali nello svolgimento del proprio ufficio. In particolare occorre richiamarsi alla cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti disciplinata dall'articolo 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (in parte trasfuso nell'articolo 574 del Dlgs 297/1994) che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 dell'11/10/1999 la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (ossia la cosiddetta prova liberatoria), è a carico dell'Amministrazione che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Al riguardo, e per meglio definire il contesto normativo della culpa in vigilando, giova riportare in parte sia l'articolo 2047 del Codice Civile ("in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto") sia l'articolo 2048 del Codice Civile specie nella parte in cui recita che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Pertanto ai sensi dei predetti articoli del Codice Civile l'insegnante si libera dalla culpa in vigilando se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento. In altri termini: è richiesta la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Al riguardo, ad esempio, la Cassazione Civile, sezione III, 3.2.1999 n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula.

È evidente – ma concerne il dovere professionale a prescindere da qualsiasi pur praticamente rilevante aspetto giuridico – che il personale docente deve essere presente in classe puntualmente giacché presentarsi in classe in ritardo o abbandonare in anticipo la stessa espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando, senza contare che il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Né al riguardo può essere una liberatoria dalla predetta colpa chiedere la vigilanza, durante l'attività didattica, dei collaboratori scolastici alla classe. Anzi: ciò potrebbe rappresentare un'aggravante giacché – giusta la Tabella A allegata all'articolo 44 comma 1 del CCNL 2003 – ai collaboratori scolastici pertiene il dovere della vigilanza sugli alunni ma appunto in occasione del loro transitare nei corridoi per raggiungere, ad esempio, dalle aule i servizi igienici. Ora, considerando anche la gravosa situazione di sotto organicità riferita ai collaboratori



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



**Istituto Comprensivo
"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007**

Via Francesco Baracca, 62 - 70024 Gravina in Puglia (Ba) Tel. e Fax 080.3264277
<http://www.ingannamorte.edu.it> - baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it
Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018
Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019
Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003 C.F. 91112600720

scolastici, è chiaro che chiedere il loro intervento di vigilanza su un'intera classe durante l'orario delle lezioni da parte di un docente regolarmente in servizio espone al rischio tutta la comunità scolastica degli alunni i quali si troverebbero scoperti dalla vigilanza dei collaboratori scolastici nei corridoi. Da ultimo giova ricordare quanto recita l'articolo 29 comma 5 del CCNL 2007: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Articolo 3 comma 2 del dlgs 39/1993)*